

Pisa, lì 09/01/2023

Oggetto: ADR 2023 Principali Novità

Con la presente siamo a segnalare l'entrata in vigore dell'ADR 2023 per i trasporti internazionali su strada di merci pericolose a partire dal **1° Gennaio 2023**.

Come di consueto, salvo diversamente specificato, sarà ancora possibile osservare le disposizioni contenute nell'edizione 2021 dell'ADR nel **periodo transitorio che va dal 01/01/2023 al 30/06/2023**.

La presente circolare intende illustrare in estrema sintesi solo alcune delle principali novità rispetto alla precedente edizione; l'elenco delle nuove prescrizioni, quindi, non è da intendersi esaustivo.

Per rendere più efficace la comprensione delle nuove disposizioni, riportiamo di seguito gli argomenti oggetto delle principali novità con le sezioni dell'Accordo ADR interessate dal cambiamento.

Ispezioni e certificazione dei serbatoi

Sono stati riscritti i paragrafi 1.8.6 e 1.8.7 nei quali sono stati meglio delineati gli obblighi dell'Autorità competente e degli Organismi di ispezione riconosciuti dall'Autorità competente.

Sono inoltre state riscritte le procedure per la valutazione della conformità dei serbatoi, il rilascio del certificato di approvazione di tipo e le ispezioni, al fine di rendere più omogenee dette operazioni nei paesi che hanno sottoscritto l'ADR.

Scadenza della misura transitoria di cui al paragrafo 1.6.1.46

Nelle ultime edizioni dell'ADR le indicazioni relative alla gestione di oggetti, macchinari o apparecchi contenenti merci pericolose si sono evolute. L'esenzione di cui al paragrafo 1.1.3.1 b), soppressa con l'ADR 2019 e sostituita dalla misura transitoria 1.6.1.46, è stata adesso soppressa definitivamente


~~1.6.1.46 Il trasporto di macchinari o apparecchiature non specificati nel presente allegato e che contengono merci pericolose nel loro dispositivo interno o operativo e che sono pertanto assegnati ai N° ONU 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 o 3548, che era esentato dalle disposizioni dell'ADR conformemente all'1.1.3.1 (b) applicabile fino al 31 dicembre 2018, può continuare ad essere esentato dalle disposizioni dell'ADR fino al 31 dicembre 2022 a condizione che siano state prese le misure per impedire qualsiasi perdita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Soppresso~~

Sarà dunque necessario procedere a una più puntuale classificazione di oggetti, apparecchiature e macchinari contenenti merci pericolose per valutarne la gestione e, eventualmente, le condizioni che consentono alla rubrica selezionata di non essere sottoposta all'ADR.

5.2.1.9 Marchio per le batterie al litio

Il Marchio per le batterie al litio in esenzione spedite secondo Disposizione Speciale 188 non dovrà più riportare un numero di telefono per ulteriori informazioni. Tuttavia, la misura transitoria dell'1.6.1.49 permette di utilizzare il vecchio marchio con il numero di telefono fino al 31/12/2026

- * Posizione per il numero o i numeri ONU
- ~~** Posizione per il numero di telefono per ulteriori informazioni~~



Eliminazione dell'UN 1169 dalla Lista delle Merci Pericolose

Gli estratti per aromi e fragranze di norma sono sempre stati classificati con le rubriche:

UN 1169 ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (in relazione alla natura chimica dei composti)
 UN 1197 ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (in relazione all'utilizzo).

Con l'ADR 2023 tuttavia, dal momento che le due rubriche hanno la medesima gestione e il nome, specialmente in alcune lingue, tende a portare confusione, la rubrica UN 1169 è stata rimossa ed è stata modificato il PSN (Proper shipping name) della rubrica UN 1197 come "ESTRATTI LIQUIDI" al fine di includerle entrambe.

Tutte le miscele classificate UN 1169, con l'applicazione dell'ADR 2023 dovranno dunque essere riclassificate come UN 1197.

Tutte le miscele già classificate UN 1197 manterranno l'UN ma sarà modificato il PSN:

ADR 2021	ADR 2023
UN 1169 ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI	UN 1197 ESTRATTI LIQUIDI
UN 1197 ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE	UN 1197 ESTRATTI LIQUIDI

In relazione alle altre norme sul trasporto si segnala che tale aggiornamento:

- per il trasporto aereo secondo ICAO/DGR IATA è obbligatorio dal 1/1/2023
- per il trasporto via strada e ferrovia secondo ADR/RID è obbligatorio dal 1/7/2023 ma può già essere applicato.
- Per il trasporto via mare secondo IMDG CODE è obbligatorio dal 1/1/2024, tuttavia, fino all'entrata in vigore o all'approvazione anticipata dell'IMDG Code Ed.41-2022 sarà possibile classificare gli estratti aromatici come UN 1197 ma sarà necessario continuare a riportare il precedente PSN.

È dunque possibile che vi saranno discordanze tra DDT ADR/RID, Shipper's Declaration e MDGF nel caso di spedizioni multimodali.

Nuovo numero ONU 3550 nella Lista delle Merci Pericolose

È stato aggiunto un nuovo numero ONU 3550 appartenente alla classe 6.1 – Materie tossiche:

UN 3550 COBALTO DIIDROSSIDO IN POLVERE, contenente almeno il 10% di particelle respirabili, 6.1, I, (C/E)

Limiti di massa o volume generalmente applicabili agli imballaggi

4.1.3 Disposizioni generali concernenti le istruzioni di imballaggio

Al paragrafo 4.1.3.3 è stata aggiunto un chiarimento relativamente ai limiti di massa o volume applicabili agli imballaggi che non richiedono l'omologazione e così per ciascuna istruzione di imballaggio, là dove pertinente.

In linea generale le istruzioni di imballaggio riportano gli imballaggi ammissibili e, se il caso, la quantità massima autorizzata in ogni imballaggio.

L'ADR 2023 chiarisce che gli imballaggi autorizzati in un'istruzione di imballaggio o nelle disposizioni speciali elencate nella tabella A del capitolo 3.2 e che non devono necessariamente soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.1.3 (ad esempio casse, pallet) non sono soggetti ai limiti di massa o di volume generalmente applicabili agli imballaggi conformi ai requisiti del capitolo 6.1 (esempio 400 kg per cassa di legno 4D), salvo diversa indicazione nelle pertinenti istruzioni di imballaggio o disposizioni speciali.

Esempio

P801	Istruzione d'imballaggio	P801
	Questa istruzione si applica ai N° ONU 2794, 2795 e 3028 e le batterie usate del N° ONU 2800.	
	I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6, e 4.1.3: 1. Imballaggi esterni rigidi, gabbie di legno o pallets. Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a. Le batterie impilate devono essere suddivise in file separate da uno strato di materiale elettricamente non conduttivo; b. I morsetti delle batterie non devono sostenere il peso di altri elementi sovrapposti; c. Le batterie devono essere imballate o fissate per impedire uno spostamento accidentale; d. Le batterie non devono perdere durante le normali condizioni di trasporto o devono essere prese le misure appropriate per impedire il rilascio di elettrolita dal collo (ad es. batterie imballate individualmente o altri metodi ugualmente efficaci); e e. Le batterie devono essere protette dai cortocircuiti. 2. Per trasportare le batterie usate possono essere usati anche contenitori di acciaio inossidabile o di plastica. Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a. I contenitori devono essere resistenti all'elettrolita contenuto nelle batterie; b. I contenitori non devono essere riempiti ad un'altezza maggiore dell'altezza dei loro lati; c. L'esterno dei contenitori deve essere privo di residui di elettrolita contenuto nelle batterie; d. Nelle normali condizioni di trasporto nessun elettrolita deve fuoriuscire dai contenitori; e. Devono essere prese misure per garantire che i contenitori riempiti non possano perdere il loro contenuto; f. Devono essere prese misure per prevenire i cortocircuiti (ad es. le batterie sono scaricate, protezione individuale dei morsetti delle batterie, ecc.); e g. I contenitori devono essere: i. coperti; o ii. trasportati in veicoli chiusi o telonati o in containers chiusi o telonati.	
	NOTA: Gli imballaggi autorizzati in (1) e (2) possono superare una massa netta di 400 kg (vedere 4.1.3.3).	

Inserimento della Disposizione per il trasporto alla Rinfusa VC1 in veicoli e container telonati per UN 3509

Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, classificati UN 3509, possono ora essere trasportati alla rinfusa anche in veicoli o containers telonati (VC1) e non necessariamente chiusi (BK2, VC2). La possibilità di utilizzare la VC1 e i BK1 richiedeva necessariamente l'utilizzo dell'Accordo Multilaterale M329. È ora possibile utilizzare i veicoli o container telonati senza dover necessariamente sfruttare detto accordo.

Ispezione intermedia delle cisterne


Sino all'ADR 2021, il range di tempo indicato al paragrafo 6.8.2.4.3 in relazione alle ispezioni intermedie dava spazio a una discussa interpretazione sulla possibilità di perpetrare il regolare utilizzo della cisterna nei tre mesi successivi alla data ultima indicata per il controllo: "Tali ispezioni intermedie possono essere eseguite entro tre mesi prima o dopo la data specificata". Il citato riferimento estratto è stato ora eliminato.

L'ADR 2023 chiarisce dunque che non è possibile effettuare l'ispezione intermedia della cisterna entro tre mesi dopo la data ultima specificata, continuando ad utilizzare la cisterna regolarmente. L'utilizzo è possibile solo secondo le eccezioni specificate al nuovo paragrafo 4.3.2.3 punto (c), ossia quando la cisterna è stata riempita prima della data specificata e il trasporto è effettuato entro tre mesi da tale data.

Equipaggiamenti per le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili

Le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili dovranno essere munite ora di valvole di sicurezza, prima facoltative per questa tipologia di merce. Resteranno invece facoltative per i gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti. L e valvole dovranno rispettare i requisiti prescritti nei paragrafi che vanno dal 6.8.3.2.9.1 al 6.8.3.2.9.5.

Le cisterne munite di valvola dovranno riportare l'apposito marchio come prescritto al paragrafo 6.8.3.2.9.6



Tali prescrizioni sono valide per le cisterne costruite a partire dal 1° gennaio 2024.

Documento di trasporto

Quantità stimata per i rifiuti

L'ADR 2023 consente esplicitamente al nuovo paragrafo 5.4.1.1.3.2 di stimare la quantità di rifiuti pericolosi per il trasporto da riportare sul documento di trasporto (come richiesto al paragrafo 5.4.1.1.1. (f)) se non è possibile misurare la quantità esatta dei rifiuti nel luogo di carico.

La stima è consentita alle seguenti condizioni:

- a. per gli **imballaggi**, al documento di trasporto è aggiunto un elenco degli imballaggi comprendente il tipo e il volume nominale (capacità dell'imballaggio);
- b. per i **container**, la stima si basa sul loro volume nominale e altre informazioni disponibili (ad es. tipo di rifiuto, densità media, grado di riempimento);
- c. per le **cisterne per rifiuti operanti sottovuoto**, la stima è legittimata (ad esempio mediante una stima fornita dal mittente o dall'attrezzatura del veicolo).

Nel documento dovrà essere riportata la dicitura "Quantità stimata in conformità al 5.4.1.1.3.2".

La stima delle quantità **non è ammessa** per

- le esenzioni per le quali è indispensabile la quantità esatta (ad esempio l'esenzione secondo paragrafo 1.1.3.6);
- i rifiuti contenenti le materie menzionate al 2.1.3.5.3 o le materie della classe 4.3;
- le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti operanti sottovuoto.

Esempi

1) UN 1993 RIFIUTO LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S (TOLUENE, ACETONE), 3, II, (D/E).
QUANTITÀ STIMATA IN CONFORMITÀ AL 5.4.1.1.3.2 : 320L in due Fusti da 200L ciascuno.

2) UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, III, (D/E).
QUANTITÀ STIMATA IN CONFORMITÀ AL 5.4.1.1.3.2 : 500 L in un IBC rigido da 1000 L.

In alternativa, fino a Settembre del 2025, la stima delle quantità di rifiuti sul documento di trasporto è autorizzata dall'Accordo Multilaterale M329, senza che si applichino le restrizioni e le prescrizioni aggiuntive del 5.4.1.1.3.2 ADR 2023. Per spedizioni di quantitativi prossimi ai limiti dell'1.1.3.6 sconsigliamo in ogni caso di applicare la stima secondo tale accordo, soprattutto se vi è possibilità di superare i limiti previsti.

Importazione di gas dagli Stati Uniti d'America

Date le caratteristiche costruttive prescritte per i recipienti a pressione nel Regolamento americano D.O.T. e il C.F.R. (Code of Federal Regulation), i quali riportano criteri costruttivi e di marcatura e segnalazione differenti rispetto all'ADR e alla Direttiva T-PED si è sempre reso necessario l'utilizzo dell'accordo multilaterale M180 per l'importazione dei recipienti a pressione ricaricabili e l'esportazione di gas e dei recipienti a pressione vuoti non ripuliti.

Data la scadenza dell'accordo, fissata per il 1° giugno 2023 e l'assodata operatività, l'ADR 2023 integra ora il testo dell'accordo.

Nel documento di trasporto dovrà essere prevista la dicitura "TRASPORTO SECONDO 1.1.4.7.1" per le importazioni e "TRASPORTO SECONDO 1.1.4.7.2" per le esportazioni.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

FLASHPOINT S.r.l.

Dott. Ivano Merlo

